



# *Comune di Bernalda*

*Provincia di Matera*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER ISTITUZIONE  
ALBI  
DELLE ASSOCIAZIONI**

ART. 1  
FINALITÀ

1. Il Comune di BERNALDA, nel rispetto del proprio Statuto e della Legge n. 266 dell'11/8/91, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini sociali, civili, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalle leggi e dallo statuto comunale.

ART. 2  
ISTITUZIONE ALBI

1. Sono istituiti gli Albi delle Associazioni che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 1 e che non hanno scopo di lucro.
2. Gli Albi sono suddivisi in:
  - a) Albo Associazioni culturali;
  - b) Albo Associazioni sportive;
  - c) Albo Associazioni di promozione sociale.

Ogni Associazione può essere iscritta ad un solo Albo.

ART. 3  
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo, le Associazioni regolarmente costituite e registrate da almeno dodici mesi, operanti nell'ambito territoriale del Comune ed ivi aventi sede; tali requisiti dovranno essere maturati al momento della presentazione della domanda.
2. Possono, altresì, essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgano, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
3. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume devono essere espressamente previste:
  - a) l'assenza di scopi di lucro;
  - b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
  - c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi.

Sono escluse le Associazioni aderenti a partiti politici, articolazioni di essi, o di dichiarata ispirazione politica.



ART. 4  
MODALITÀ D'ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione è indirizzata al Sindaco unitamente alla presente documentazione:

- a) copia dell'atto di costituzione e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'Associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni e Associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alle domande copia dello statuto dell'Associazione nazionale e copia del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale;
- b) dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione che attesti che tutta la documentazione prodotta è conforme all'originale;
- c) copia del documento d'identità del legale rappresentante dell'Associazione;
- d) Indirizzo email dedicato per la ricezione di informative da parte del Comune;
- e) Copia eventuale decreto di riconoscimento della Regione Basilicata.


Le domande di iscrizione devono pervenire entro 30 giorni dal momento della pubblicazione del bando che, per gli anni successivi a quello di prima approvazione entro il 30 gennaio di ogni anno.

Dopo la verifica dei necessari presupposti, verrà redatto l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione all'Albo.

L'iscrizione agli Albi e l'aggiornamento dello stesso avviene con determinazione dirigenziale del servizio comunale competente.

ART. 5  
CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. Le Associazioni rimangono iscritte negli Albi di riferimento sino alla perdita dei requisiti che ne hanno determinato l'accesso.
2. L'Associazione per la conferma della permanenza nell'Albo Comunale dovrà inviare entro il 30 giugno di ogni anno la relazione sulle attività svolte.
3. Ogni Associazione potrà richiedere la cancellazione dall'Albo di appartenenza.
4. Le Associazioni iscritte agli Albi sono tenute a comunicare per iscritto al Sindaco la perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 3 entro giorni 15 dall'avvenuta conoscenza.
5. Le Associazioni iscritte agli Albi sono tenute a comunicare per iscritto al Sindaco la variazione della propria sede legale entro 15 giorni dall'adempimento della formalità.
6. La perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 3 comporta la cancellazione dell'Associazione dall'Albo di riferimento.
7. La cancellazione di un'Associazione dall'Albo è disposta con determinazione dirigenziale.



ART. 6  
PUBBLICITÀ

Il Comune cura la pubblicazione annuale, presso l'Albo Pretorio, dell'elenco delle Associazioni iscritte agli Albi.

ART. 7  
CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi iscritti all'Albo, nel rispetto di quanto disposto nel presente Regolamento.
2. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della P.A., il Comune nello stipulare le convenzioni con le Associazioni, deve espressamente prevedere disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni, il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni, e i casi e le modalità di risoluzione delle stesse.
3. L'Amministrazione comunale può, altresì, sottoscrivere convenzioni con le Associazioni, regolando i rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture rientranti nel patrimonio immobiliare comunale. Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano, tra l'altro, i rapporti economici secondo la normativa vigente e le disposizioni dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2000 e ss.mm.ii.

ART. 8  
CONSULTE COMUNALI DELLE ASSOCIAZIONI

Con deliberazione della Giunta Comunale potrà essere costituita la Consulta Comunale delle Associazioni.

1. La Consulta risulterà composta da:
  - a. rappresentanti legali, o soggetti delegati, delle Associazioni iscritte all'Albo;
  - b. rappresentanti politici dell'Amministrazione Comunale (componenti delle Commissioni Consiliari di riferimento e/o Assessori di riferimento).
2. La Giunta Comunale ha facoltà di organizzare la Consulta in gruppi di lavoro su tematiche specifiche.
3. Le Consulte potranno proporre all'Amministrazione Comunale progetti da inserire nella programmazione generale delle attività degli Assessorati alla Cultura, Sport e Politiche Sociali.

ART. 9  
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di avvenuta approvazione in Consiglio Comunale ed ogni altra norma o disposizione comunale in contrasto con esso deve intendersi abrogata.